

inFORMARSI

CORSI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE IMPRESE

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.): nuove disposizioni regionali in materia di Relazione di Riferimento

Gallarate, 23 maggio 2016



Unione degli Industriali
della Provincia di Varese

IL QUADRO NORMATIVO - UE

- **Direttiva 2010/75/UE – I.E.D.**
- **Decisione 10 febbraio 2012 – G.I. Combustione**

B.A.T. Conclusions:

- **Decisione 11 febbraio 2012 – Settore Conciario**
- **Decisione 28 febbraio 2012 – Settore Vetro**
- **Decisione 29 marzo 2012 – Settore Ferro e Acciaio**
- **Decisione 26 marzo 2013 – Settore Cemento, Calce**
- **Decisione 9 dicembre 2013 – Settore Cloro e Alkali**
- **Comunicazione 2014/C136/03 – Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE**

IL QUADRO NORMATIVO – STATO

- **Circolare del Ministero dell'Ambiente 29 marzo 2012** – Applicazione B.A.T. nel Settore Siderurgico e Vetrario
- **D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46** – Recepimento Direttiva I.E.D.
- **Circolare del Ministero dell'Ambiente 27 ottobre 2014 (22295/GAB)** – Linee di indirizzo sulle modalità applicative della I.E.D.
- **D.M. 13 novembre 2014, n. 272** – Modalità per la redazione della Relazione di Riferimento (Comunicazione 14A10092 del 7 gennaio 2015 (G.U.))
- **Circolare del Ministero dell'Ambiente 17 giugno 2015 (12422/GAB)** – Ulteriori criteri sulle modalità applicative della I.E.D.

IL QUADRO NORMATIVO – REGIONE LOMBARDIA

- **D.G.R. 12 dicembre 2013, n. 1087** – Indirizzi per l'applicazione delle B.A.T. conclusions del Settore Vetro
- **Circolare 4 agosto 2014, n. 6** – Primi indirizzi applicativi in materia di A.I.A. alla luce delle modifiche apportate dal recepimento della direttiva I.E.D.
- **L.R. 5 agosto 2014, n. 24 (articolo 9)** – Competenza regionale per l'A.I.A. dei «nuovi entranti»
- **D.G.R. 23 maggio 2014, n. 1872** – Indirizzi per l'applicazione delle B.A.T. conclusions del Settore Ferro e Acciaio
- **D.G.R. 14 novembre 2014, n. 2645** – Rilascio della prima autorizzazione alle installazioni esistenti non già soggette ad A.I.A.
- **D.G.R. 18 aprile 2016, n. 5065** – Indirizzi per l'applicazione del D.M. 272/2014

D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46

Principali novità

- Campo di applicazione
- BREF e BAT Conclusions
- Valori limite di emissione e deroghe
- **Relazione di riferimento**
- Riesame

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

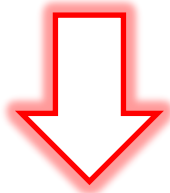
Articolo 5, comma 1, lettera V-bis) ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

“Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell’attività”.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Presupposti

L'attività deve comportare l'utilizzo, la produzione e lo scarico di sostanze pericolose



Reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Perché?

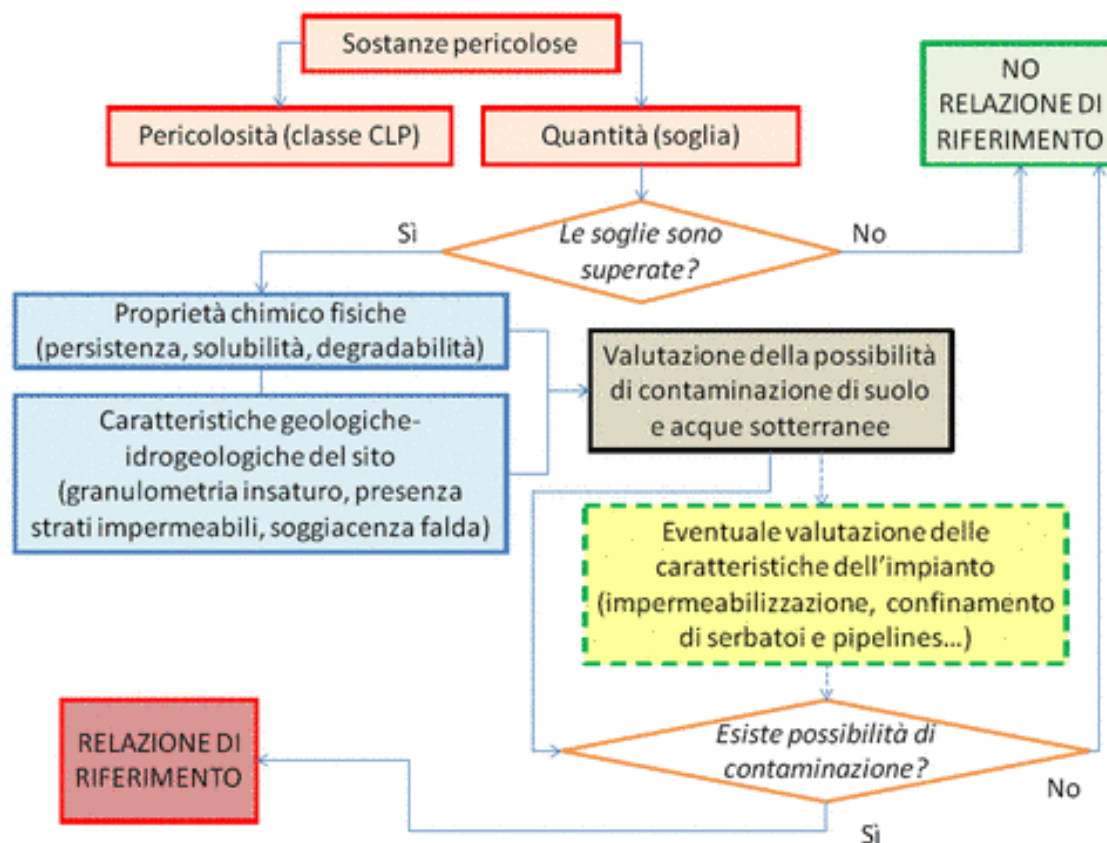


D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

- **Individua le installazioni soggette all'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento** (impianti soggetti ad A.I.A. statale – Allegato XII, Parte II, ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- **Stabilisce le modalità per la redazione della Relazione di Riferimento**
- **Detta la tempistica per la presentazione della Relazione di Riferimento per le installazioni soggette ad A.I.A. statale**
- **Individua una procedura di valutazione preventiva per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento (screening) per quanto riguarda tutte le altre installazioni di cui all'Allegato VIII, Parte II, ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** (impianti soggetti ad A.I.A. Regionale/Provinciale)
- **Individua, per le sostanze pericolose, le soglie al di sotto delle quali il Gestore dell'installazione non è tenuto a elaborare la Relazione di Riferimento**

D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento



D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

Identificazione delle sostanze pericolose utilizzate, prodotte e scaricate

A partire dal **1^a giugno 2015**, il Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (**CLP**) è la **sola normativa vigente per la classificazione e l'etichettatura sia delle sostanze, sia delle miscele.**

Occorre quindi **verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose** in base alla classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008, **nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi** in base alla citata classificazione.

D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

Identificazione delle sostanze pericolose utilizzate, prodotte e scaricate

Per l'individuazione della classificazione delle sostanze usate, prodotte o rilasciate dall'installazione si fa riferimento:

- alla **scheda di sicurezza** più aggiornata che il fornitore ha messo a disposizione dell'impresa;
- alle **sostanze e alle miscele riportanti una o più frasi di rischio tra quelle individuate dal D.M.** Le sostanze e le miscele per le quali non sono riportate nella scheda di sicurezza le suddette frasi di rischio sono escluse dal campo di applicazione definito dal medesimo D.M.;
- **a tutte le sostanze e preparati impiegati nel sito**, siano essi materie prime, additivi o ausiliari, inclusi i lubrificanti, combustibili e i prodotti utilizzati nella manutenzione.

Sono **esclusi**:

- i **rifiuti** (che sono cosa diversa dalle sostanze e oggetto di disciplina specifica);
- le **acque di scarico** dal momento che fuoriescono dal sito produttivo;
- le **emissioni in atmosfera** (in quanto la disciplina si applica e riferisce al suolo e alle acque sotterranee comprese nell'ambito del perimetro del sito produttivo).

D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

Soglie quantitative delle sostanze pericolose utilizzate, prodotte e scaricate

Per **ciascuna sostanza pericolosa**, si determina la **massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta o rilasciata** (o generata quale prodotto intermedio di degradazione) **dall'installazione alla massima capacità produttiva**.

Nel caso di **più sostanze pericolose**, si **sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità**.

Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità si confronta con il valore di soglia riportato nella tabella seguente:

D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

Soglie quantitative delle sostanze pericolose utilizzate, prodotte e scaricate

Classe*	Indicazioni di pericolo (Regolamento CE 1272/2008)	Soglia (Kg/anno - dm ³ /anno)
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1.000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10.000
*	1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente	

D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito di installazione

Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il **superamento delle soglie** precedenti, deve essere effettuata una **valutazione della reale possibilità di contaminazione**.

Si deve tenere conto delle **proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose** (ad esempio: persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore, ecc ...) e delle **caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione** (esempio: granulometria dello strato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda, ecc ...).

D.M. 13 NOVEMBRE 2014, N. 272

Misure di protezione del suolo e delle acque sotterranee

Se sono adottate **particolari misure di gestione delle sostanze pericolose** (esempio: misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines, ecc ...) **a protezione del suolo e delle acque sotterranee**, le stesse **potranno essere considerate al fine di determinare la reale possibilità di contaminazione**.

Se al termine della valutazione **emerge che vi è effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee** connessa all'uso, alla produzione o al rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate "pertinenti" e il **Gestore è tenuto a elaborare**, con riferimento a esse, la **Relazione di Riferimento**.

IL TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE A.I.A.

**Gruppo di Lavoro: Direzione Generale Ambiente e Sviluppo
Sostenibile, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Bergamo,
A.R.P.A., Assolombarda e Confindustria Lombardia**

- Indicazioni per la **presentazione** degli **esiti** della **procedura di verifica** e dell'**eventuale Relazione di Riferimento** (*Allegato 1*)
- Indicazioni per la **predisposizione** della **verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione** della **Relazione di Riferimento** (*Allegato 2*)

D.G.R. 18 aprile 2016, n. 5065